

L'imputato nel processo penale

L'art. 60 c.1 cpp. asserisce come l'imputato sia colui a cui viene attribuito il reato nell'imputazione formulata dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio o con un atto simile all'inizio del singolo procedimento speciale.

In primo luogo dobbiamo però effettuare una distinzione tra la denominazione di "imputato" e di "indagato", quest'ultimo è infatti la persona sottoposta a indagini o investigazioni ad opera di un organo inquirente in ordine ad un addebito non ancora tradotto in formale imputazione; per cui osserviamo come le indagini possano svolgersi contro "ignoti", o contro "indagati", questo perché molto spesso lo stesso denunciante non è in grado di indicare colui che ritiene responsabile.

La polizia giudiziaria ha quindi il compito di iscrivere la denuncia nel registro delle notizie di reato, ex art. 335.

Se una volta svolte le indagini preliminari, possono essere stati individuati elementi che consentano di attribuire la responsabilità del reato ad una persona, il pubblico ministero ha il compito di ordinare alla segreteria di iscrivere nel registro, accanto all'indicazione della denuncia, il nome del soggetto al quale il reato viene attribuito, qualificandolo come "imputato".

Dobbiamo quindi precisare come la ratio sottesa alle distinte qualità di imputato e indagato sia volta a fini prevalentemente garantistici, l'intento del legislatore è infatti quello di accentuare la presunta innocenza dell'indagato, attribuendogli una denominazione che non evochi la sensazione della colpevolezza, ma che ricordi invece il carattere provvisorio di questo titolo.

L'art. 61, estende poi tutti i diritti e le garanzie previste per l'imputato, anche all'indagato durante la fase preliminare del procedimento; ciò perché, l'indagato, pur senza il formale esercizio dell'azione penale, può subire alcune restrizioni della libertà personale, oppure la compressione di altri diritti; o, ancora, essere sottoposto ad atti investigativi, per compiere i quali sono necessarie le medesime garanzie che il codice prevede nella fase del processo all'imputato.

L'espressione di questa equiparazione dettata dall'art. 61 è immagine del nostro sistema garantista che avvolge anche il processo penale. Coerentemente con questo l'art. 62 afferma come le dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'indagato non possono infatti formare oggetto di testimonianza.

Una volta svolte le indagini preliminari possiamo quindi trovarci di fronte a due scenari: se all'esito delle indagini, non si sia in grado di individuare il responsabile del fatto illecito, si dovrà avanzare richiesta di archiviazione, non potendo formularsi un'imputazione a carico di soggetti ignoti; oppure ex. Art. 60 cpp. si avrà all'acquisizione della qualità di imputato, qualora le indagini preliminari riescano a ricondurre una persona a tale titolo.

L'imputato dovrà poi essere identificato, ed in questa fase bisognerà andare quindi a distinguere tra: l'identificazione fisica, la quale è volta a stabilire l'esatta coincidenza tra la persona sottoposta ad indagini e l'autore del fatto

acquisizione della qualità
di imputato

garanzie
dell'indagato e imputato

illecito; si pensi, ad esempio, alla corrispondenza dell'impronta digitale lasciata sul luogo del delitto con quella dell'indagato; e l'identificazione anagrafica la quale consiste, invece, nella attribuzione delle esatte generalità ad un soggetto che sia stato già individuato fisicamente; in tal caso consisterebbe nell'attribuzione dell'impronta digitale ad un soggetto determinato.

A tal proposito l'art. 66 cpp. prevede che l'Autorità giudiziaria, nel primo atto in cui è presente l'imputato, lo inviti a dichiarare le proprie generalità e ogni altro elemento utile alla propria identificazione, ammonendolo delle conseguenze nelle quali incorre chi si rifiuta di fornirle ovvero le dia false: il diritto al silenzio non si estende, infatti, alle generalità; il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, nonché la dichiarazione di una falsa identità, sono condotte penalmente rilevanti e punite, rispettivamente, dagli artt. 651 e 495 c.p.

Il Giudice è tenuto a compiere una valutazione prognostica circa il possibile esito del procedimento ex art. 70 cpp, può infatti emettere sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento; o, se non deve pronunciarla, e vi è ragione di ritenere che l'imputato, per infermità di mente sopravvenuta al fatto, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, dispone, se occorre, perizia.

Uno snodo fondamentale nel processo penale, è poi sicuramente l'accertamento della capacità processuale dell'imputato, il che consiste nell'idoneità a esercitare, nel corso del processo, tutti i diritti e tutte le facoltà inerenti all'assunzione di tale qualifica. Il compito del Giudice è quello di accertare, se tale soggetto si trovi nelle condizioni di partecipare coscientemente al processo.

Qualora il Giudice accerti che l'incapacità sia reversibile, dispone la sospensione del processo con ordinanza, nominando un curatore speciale. L'ordinanza è ricorribile in cassazione, dall'imputato, dal suo difensore, dal curatore speciale e dal P.M.. L'ordinanza è revocata quando si riscontri la capacità del soggetto di partecipare coscientemente al procedimento, ovvero quando debba pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento; se invece il giudice accerta, che lo stato mentale dell'imputato non consente la cosciente partecipazione al procedimento, che tale stato è irreversibile e che non ricorrono i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, deve revocare l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento e pronunciare sentenza di non luogo a procedere (se in udienza preliminare), o di non doversi procedere (se a dibattimento) salvo ricorrano i presupposti per applicare una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Se contrariamente il giudice accerta la pericolosità sociale dell'imputato, nonché la necessità di applicare una misura di sicurezza diversa dalla confisca, ogni sei mesi, dispone per il tramite della perizia, l'accertamento dello stato psichico dell'imputato.

Infine se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal Giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio.

la capacità dell'imputato

In ultima istanza è poi fondamentale citare anche “il diritto alla difesa” dell’imputato, una delle più rilevanti garanzie dello stesso.

La difesa è descritta dall’art. 24 della costituzione come un “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

In particolar modo la difesa penale viene anche definita come quella forma di tutela che permette all’imputato di ottenere il riconoscimento alla sua innocenza o comunque di essere condannato ad una sanzione non più grave di quella prevista per legge.

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari

www.unidocs.it - Appunti e dispense per superare i tuoi esami universitari